

**Fondo Pensione Dipendenti
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 385
00144 - Roma**

Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A.

**Fondo pensione preesistente
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1360**

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AGGIORNATO AL 20/07/2021

Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Premessa

La partecipazione ad una forma di previdenza complementare, da un punto di vista fiscale, può intendersi suddivisa in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione. Il regime tributario in vigore per le forme pensionistiche complementari può essere rappresentato dall'acronimo ETT (esenzione, tassazione, tassazione), ovvero, una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.

Alla previdenza complementare, inoltre, sono applicabili tre diversi regimi o periodi fiscali:

- 1° periodo fiscale, fino al 31 dicembre 2000, montante **M1**
- 2° periodo fiscale, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, montante **M2**
- 3° periodo fiscale, dal 1° gennaio 2007, montante **M3**

Sulla fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti hanno coperto più periodi fiscali vige il principio del "pro rata", vale a dire che i contributi versati fino ad una certa data vengono trattati con il regime fiscale tempo per tempo vigente.

Di seguito, sono rappresentate le regole fiscali applicabili alle diverse fasi di partecipazione ed erogazione delle prestazioni.

1. FASE DEI VERSAMENTI: regime fiscale dei contributi

Nella fase contributiva trova applicazione la regolamentazione riferibile esclusivamente al periodo M3, non essendo la precedente più applicabile in questa fase. In particolare, i contributi versati dal lavoratore alla forma pensionistica complementare sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene, altresì, conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) derivanti dal reintegro di anticipazioni prelevate dal montante post 01/01/2007 è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione al momento del versamento al fondo pensione.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e

comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui).

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Tali contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale della posizione in fase di accumulo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreiché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Per una migliore rappresentazione di quale sia il regime fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari è necessario individuare quale sia la base imponibile. La quota parte di prestazione che è generalmente assoggettata a tassazione è riferibile ai contributi dedotti nel corso della fase di accumulo. Inoltre, per i lavoratori dipendenti che hanno versato al fondo pensione il TFR, la base imponibile è determinata tenendo conto anche dei contributi versati a tale titolo.

I medesimi criteri si applicano in via generale anche nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali. Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l'aderente possa essere definito un nuovo o un vecchio iscritto.

Per **vecchio iscritto** si intende il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421 (ovvero prima del 15 novembre 1992); per **nuovo iscritto** si intende il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari in condizioni differenti rispetto a quelle relative al vecchio iscritto.

Le indicazioni di seguito riportate si riferiscono ad un lavoratore dipendente.

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Quota parte delle prestazioni fino al 31/12/2000 (M1)

Vecchio iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota del TFR comunicata dal datore di lavoro sulla base imponibile così determinata: posizione maturata, al netto dei rendimenti maturati al 31/12/2000 (ai quali si applica una ritenuta del 12,50% che si riduce di 2 punti percentuali per ogni anno eccedente il 10° fino al 31/12/2000) ed al netto dei contributi versati a carico del dipendente (non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione).

Nuovo iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota interna del Fondo (determinata dallo stesso Fondo come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate – minimo 23%) sulla base imponibile così determinata: posizione maturata, al netto dei contributi versati a carico del dipendente (non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione) ed al netto delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (in proporzione alla quota parte versata al fondo pensione).

Quota parte delle prestazioni dall'1/01/2001 al 31/12/2006 (M2)

Vecchio iscritto e Nuovo iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota interna del Fondo (determinata dal Fondo stesso come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate – minimo 23%) sulla base imponibile così determinata: posizione maturata, al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% e dei contributi comunicati al Fondo che non sono stati dedotti.

Quota parte delle prestazioni dall'1/01/2007 (M3)

Vecchio iscritto

Per i vecchi iscritti che non optino per il nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 252/2005 le prestazioni maturate sono tassate con le regole esposte nel paragrafo precedente. Per i vecchi iscritti che optino per l'applicazione del nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 252/2005, sull'importo della prestazione in capitale maturata si applica quanto riportato di seguito per i nuovi iscritti. In quest'ultimo caso si precisa che sarà possibile riscattare l'intero importo maturato dal 2007 (M3) in forma di capitale solo se la rendita ottenuta convertendo il 70% di tale montante (M3) risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale vigente. Altrimenti la liquidazione di M3 in forma di capitale potrà avvenire solo nel limite massimo del 50%.

Nuovo iscritto

Si applica una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9% dopo 35 anni complessivi di permanenza nella forma pensionistica). La base imponibile è così determinata: posizione maturata, al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% e dei contributi comunicati al Fondo che non sono stati dedotti. Se la data di adesione è antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 (D.lgs. 252/2005, art. 11, comma 4-ter).

Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

Vecchio iscritto e Nuovo iscritto

Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)

Si applica la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente su un imponibile pari all'87,5% dell'importo erogato.

Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

Si applica la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla base imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo. È esente da

tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% e dai contributi comunicati al Fondo che non sono stati dedotti.

Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%. Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08%).

Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1/01/2007 (M3)

Si applica una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9% dopo 35 anni complessivi di permanenza nella forma pensionistica). La base imponibile è così determinata: posizione maturata, al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% e dei contributi comunicati al Fondo che non sono stati dedotti. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%. Sui proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, è comunque riconosciuta una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08%).

Anticipazioni

Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31/12/2000 (M1)

Vecchio iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota interna del Fondo (determinata dal Fondo stesso come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate – minimo 23%) sulla base imponibile così determinata: importo della prestazione in capitale, al netto dei rendimenti maturati al 31/12/2000 (ai quali si applica una ritenuta del 12,50% che si riduce di 2 punti percentuali per ogni anno eccedente il 10° fino al 31/12/2000) ed al netto dei contributi versati a carico del dipendente (non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione).

Nuovo iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota interna del Fondo (determinata dallo stesso Fondo come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate – minimo 23%) sulla base imponibile così determinata: importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati a carico del dipendente (non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione) ed al netto delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (in proporzione alla quota parte versata al fondo pensione).

Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1/01/2001 al 31/12/2006 (M2)

Vecchio iscritto e Nuovo iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota interna del Fondo (determinata dal Fondo stesso come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate – minimo 23%) sulla base imponibile così determinata: importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi comunicati al Fondo che non sono stati dedotti, ma al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1/01/2007 (M3)

Vecchio iscritto e Nuovo iscritto

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (erogabili nel limite massimo del 75%) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del:

- 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge/unito civilmente e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei contributi non dedotti comunicati al Fondo e al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Riscatti

Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31/12/2000 (M1)

Vecchio iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota del TFR comunicata dal datore di lavoro sulla base imponibile così determinata: importo della prestazione maturata, al netto dei rendimenti maturati al 31/12/2000 (ai quali si applica una ritenuta del 12,50% che si riduce di 2 punti percentuali per ogni anno eccedente il 10° fino al 31/12/2000) ed al netto dei contributi versati a carico del dipendente (non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione).

Nuovo iscritto

Si applica la tassazione separata con aliquota interna del Fondo (determinata dallo stesso Fondo come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate – minimo 23%) sulla base imponibile così determinata: importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati a carico del dipendente (non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione) ed al netto delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (in proporzione alla quota parte versata al fondo pensione).

Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1/01/2001 al 31/12/2006 (M2)

Vecchio iscritto e Nuovo iscritto

Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa "volontaria" (ad esempio licenziamento, dimissioni), si applica la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla base imponibile così determinata: importo della prestazione maturata al netto dei contributi non dedotti. È esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché quella derivante dai contributi comunicati al Fondo che non sono stati dedotti.

Nel caso di riscatto c.d. "involontario" (ad esempio mobilità, cassa integrazione, invalidità), si applica la tassazione separata con aliquota interna del Fondo (determinata dal Fondo stesso come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate) sulla base imponibile così determinata: posizione maturata, al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% e dei contributi comunicati al Fondo che non sono stati dedotti.

Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1/01/2007 (M3)

Vecchio iscritto e Nuovo iscritto

Sulle somme a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei redditi già assoggettati ad

imposta nonché dei contributi non dedotti, viene operata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo definitivo del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

RITA (rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). L'aderente ha facoltà di optare per la tassazione ordinaria.

Il reddito imponibile è determinato imputando prioritariamente alla RITA gli importi della prestazione maturati fino al 31/12/2000 e, per la parte eccedente, prima quelli maturati dall'1/01/2001 al 31/12/2006 e, successivamente, quelli maturati dall'1/01/2007 (criterio c.d. "FIFO"); per ognuno dei suddetti segmenti temporali, la base imponibile dovrà essere determinata applicando le rispettive regole di determinazione (in altri termini, una volta stabilita la base imponibile secondo le disposizioni di legge di volta in volta applicabili, la stessa sarà per intero soggetta esclusivamente all'imposta sostitutiva del 15%, con applicazione della riduzione indicata, ancorché i montanti maturati erogati a titolo di rendita siano frazionatamente riferibili a periodi anteriori all'1/01/2007).

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2. FASE DI ACCUMULO.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.